REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PAGINE SOCIAL DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Capo I- Definizioni, oggetto e principi

Articolo 1

Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) piattaforma social: sito web che prevede la registrazione di utenti e la condivisione di informazioni, contenuti e interessi;
- b) utente: soggetto che ha accesso a una piattaforma social in conformità alle regole di registrazione e alle condizioni di uso imposte dalla stessa;
- c) profilo: insieme di informazioni anagrafiche e contenutistiche relative a un utente registrato alla piattaforma social;
- d) pagina social: profilo appartenente a un utente registrato alla piattaforma social sul quale pubblicare contenuti e informazioni.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento è rivolto alla disciplina dell'utilizzo delle pagine social del Dipartimento di Giurisprudenza.

Articolo 3

Principi

- 1. Il Dipartimento di Giurisprudenza utilizza le pagine social per promuovere il progresso della cultura e la diffusione della ricerca scientifica, nonché la cultura della legalità al fine ultimo di contribuire allo sviluppo civile, sociale ed economico del Paese e, più particolare, del territorio su cui insiste la sua sede.
- 2. Le pagine social del Dipartimento di Giurisprudenza favoriscono l'interazione con gli utenti, dei quali, nei limiti degli artt. 6, co. 4, e 13, è garantita la libertà d'espressione.
- 3. Le pagine social non sostituiscono i siti istituzionali d'Ateneo e del Dipartimento.
- 4. Le informazioni e le comunicazioni ufficiali sono reperibili sul portale di Ateneo www.unicampania.it e, per quanto di competenza, sul portale del Dipartimento di Giurisprudenza www.unicampania.it/giurisprudenza.

CAPO II - Organi

- 1. Gli organi coinvolti nella gestione delle pagine social del Dipartimento di Giurisprudenza sono:
- il Direttore, il quale è responsabile per i contenuti pubblicati sulle pagine social;
- la Commissione social media;
- il Comitato di redazione.

Articolo 5

Istituzione e composizione della Commissione social media

- 1. La gestione delle pagine social del Dipartimento è affidata alla Commissione social media (d'ora in poi Commissione).
- 2. La Commissione è formata da 3 componenti, di cui un Professore ordinario che esercita la funzione di Presidente.
- 3. La nomina dei componenti spetta al Consiglio di Dipartimento su designazione del Direttore. I componenti della commissione restano in carica per due anni e sono rieleggibili. L'incarico dei componenti scaduti è prorogato fino alla nomina dei sostituti.
- 4. La Commissione individua al suo interno un referente, il cui nominativo va tempestivamente comunicato al Centro servizi per la comunicazione di Ateneo.
- 5. La Commissione individua altresì uno o più soggetti incaricati della materiale pubblicazione dei contenuti.
- 6. La Commissione è integrata da un componente appartenente al personale tecnicoamministrativo, senza diritto di voto, il cui nominativo deve essere comunicato all'Ufficio gestione del personale tcnico-amministrativo.

Articolo 6

Compiti della Commissione Social Media

- 1. La Commissione predispone e propone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento un piano editoriale i cui contenuti sono in linea con quello di Ateneo.
- 2. La Commissione determina altresì le modalità procedurali per l'approvazione dei post e dei contenuti da pubblicare sulle pagine social.
- 3. La Commissione individua i contenuti da pubblicare sulle pagine social del Dipartimento.
- 4. Alla Commissione spetta altresì il compito di vigilare su quanto pubblicato sulle pagine social.

- 5. La Commissione, in conformità all'art. 13, dispone la rimozione immediata dei contenuti:
- a) che promuovono discriminazioni sulla base del genere, della razza, della nazionalità, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, del credo, dell'età, dello stato civile, dello status in relazione alla pubblica assistenza, della disabilità fisica o mentale o dell'orientamento sessuale;
- b) che presentano un linguaggio inappropriato e/o un tono minaccioso, violento, volgare o irrispettoso, ingannevole o allarmistico;
- c) illeciti o che incitano a compiere attività illecite;
- d) che violano il *copyright* o utilizzano in modo improprio un marchio registrato;
- e) politici o propagandistici (ivi inclusi, osservazioni pro o contro campagne politiche o indicazioni di voto);
- f) che promuovono attività commerciali con finalità di lucro;
- g) che divulgano dati e informazioni personali o che possono cagionare danni o ledere la reputazione di terzi, in violazione della vigente normativa, con particolare riguardo a quella sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003); h) osceni, pornografici o pedopornografici, o tali da offendere la morale comune e la sensibilità degli utenti.
- 6. Avverso la decisione della Commissione di cui al comma precedente, l'interessato, entro tre giorni dall'avvenuta rimozione, può promuovere reclamo inviando una mail all'indirizzo direttore.giurisprudenza@unicampania.it.
- Il Direttore del Dipartimento provvederà sul reclamo entro tre giorni decorrenti dalla ricezione della e-mail, sentito il Presidente della Commissione.

Istituzione, composizione e compiti del Comitato di redazione

- 1. La produzione delle informazioni da sottoporre alla Commissione ai fini della loro pubblicazione sulle pagine social del Dipartimento è affidata a un Comitato di redazione (d'ora in poi Comitato).
- 2. Il Comitato è formato da un componente per ciascun settore scientifico disciplinare, da un componente del personale tecnico-amministrativo, designato dal Direttore del Dipartimento, nonché da due studenti per ciascuna delle associazioni studentesche.

- 3. La nomina dei componenti spetta al Consiglio di Dipartimento. I componenti del Comitato di redazione restano in carica per due anni e sono rieleggibili. L'incarico dei componenti scaduti è prorogato fino alla nomina dei sostituti.
- 4. Il Consiglio di Dipartimento individua fra i componenti del Comitato un Capo redattore, al quale spetta il compito di raccogliere le informazioni prodotte dai componenti del Comitato e inviarle alla Commissione.

CAPO III – Contenuti, modalità di pubblicazione, limitazioni e responsabilità Articolo 8

Attivazione nuove pagine social

- 1. L'attivazione di pagine social da parte del Dipartimento di Giurisprudenza avviene in conformità alle direttive di Ateneo ed è disposta dalla Commissione, sentito il Direttore del Dipartimento.
- 2. In particolare, ai fini dell'attivazione, la Commissione individua:
- a) la piattaforma social che si intendere utilizzare (ad esempio Instagram, Facebook, Youtube *et similia*);
- b) le finalità che si vogliono perseguire;
- c) il nome scelto per il profilo;
- d) il referente della pagina social.

Articolo 9

Pagine social già attive

1. Le pagine social del Dipartimento di Giurisprudenza già attive vanno adeguate al presente Regolamento entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Articolo 10

Contenuti delle pagine social

- 1. Le pagine social del Dipartimento di Giurisprudenza sono collegate al sito istituzionale e:
- a) diffondono informazioni relative ai Corsi di laurea, ai programmi *Erasmus* e di internazionalizzazione, alle attività di ricerca svolte all'interno o in collaborazione con l'Università, agli eventi organizzati e/o patrocinati dal Dipartimento di Giurisprudenza, ai master, alle scuole di specializzazione e ai corsi di perfezionamento, nonché alle agevolazioni o alle opportunità offerte agli studenti e ai ricercatori dell'Università della Campania;

- b) promuovono le iniziative culturali e quelle istituzionali del Dipartimento e dell'Ateneo;
- c) promuovono le iniziative delle associazioni studentesche con particolare attenzione alle iniziative finanziate con i fondi speciali dedicati alle attività ricreative.

Caratteristiche delle pagine social

- 1. Le pagine social sono create in conformità alle direttive d'Ateneo.
- 2. Esse devono contenere nella denominazione il riferimento al Dipartimento di Giurisprudenza e riportare il logo dell'Ateneo.
- 3. È obbligatorio pubblicare all'interno delle pagine social un link che rimandi al presente Regolamento pubblicato sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza.
- 4. L'attività delle pagine social è di norma limitata all'orario di apertura del Dipartimento di Giurisprudenza.

Articolo 12

Social Media Policy

- 1. L'interazione sulle pagine social del Dipartimento è consentita se conforme alle disposizioni del presente Regolamento e ai valori (di cui all'art. 1 di quest'ultimo) che tramite i social si intendono promuovere.
- 2. Lo stile di comunicazione, in conformità alle direttive d'Ateneo, deve essere adattato in considerazione della piattaforma utilizzata, pur mantenendo la sobrietà propria di una Università.
- 3. Al fine di rendere la comunicazione più efficace è utile corredare le notizie con immagini.
- 4. Le dirette social sono realizzate previa autorizzazione della Commissione e sono da essa controllate, anche tramite uno dei componenti del Comitato appositamente delegato.

Articolo 13

Limitazioni e divieti

- 1. Non è consentito pubblicare contenuti non coerenti con le finalità culturali dell'Ateneo e del Dipartimento e/o in grado di ledere la loro reputazione.
- 2. Non sono tollerati insulti, volgarità, bestemmie, offese, messaggi discriminatori, razzisti o violenti, *fake news*, minacce.
- 3. È vietato pubblicare informazioni confidenziali, compresi dati sensibili e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali.

- 4. È vietato promuovere attività di tipo commerciale o a fini di lucro.
- 5. È vietata la pubblicità-o la promozione di attività illegali.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle Linee guida d'Ateneo.